

21540-26



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

IL CANCELLIERE ESPERTO

Dott.ssa Elisabetta Arrabito

Composta da

Andrea Gentili - Presidente -

Stefano Corbetta

Giovanni Giorgianni

Fabio Zunica

Maria Cristina Amoroso -Relatore-

Sent. n. sez. 785

CC - 10/04/2026

R.G.N. 4617/2026

Depositata in Cancelleria

ha pronunciato la seguente

Oggi, 11 GIU. 2026



IL CANCELLIERE ESPERTO

Dott.ssa Elisabetta Arrabito

**SENTENZA**

sul ricorso proposto

da [REDACTED]

avverso l'ordinanza del 22/01/2026 del Gip del Tribunale di Lucca

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale M. Francesca Loy che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con decreto del 4 novembre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca disponeva l'archiviazione del procedimento penale n. 6091/2021 R.G.N.R., iscritto a carico di [REDACTED] per il reato di cui all'art. 609-bis cod. pen., ritenuto estinto per intervenuta prescrizione.

Precedentemente alla determinazione del Gip, in data 17 febbraio 2022, i difensori dell'indagato avevano depositato, a mezzo posta elettronica certificata, istanza ex art. 409 cod. proc. pen., finalizzata a sollecitare l'archiviazione del

procedimento per insussistenza del fatto e inesistenza della notizia di reato; a supporto della richiesta veniva allegata una articolata memoria difensiva, unitamente agli esiti delle indagini difensive e a ulteriore documentazione probatoria.

L'istanza perveniva all'indirizzo corretto e la relativa ricezione risultava attestata dall'Ufficio del Registro Generale del Tribunale di Lucca in data 18 febbraio 2022.

Nonostante la rituale presentazione e ricezione della citata istanza, la stessa non risultava tuttavia visibile telematicamente e, secondo la prospettazione difensiva, non era mai stata sottoposta all'esame del giudice.

Nel dicembre 2022 la difesa dell'odierno ricorrente depositava istanze di accesso agli atti ex art. 116 cod. proc. pen., reiterate nel medesimo mese e nuovamente nel gennaio 2026, tutte corredate dal pagamento dei diritti e dalle autorizzazioni dell'autorità giudiziaria, alle quali, tuttavia, non faceva seguito il rilascio di copia del decreto di archiviazione.

In data 20 gennaio 2026, a seguito di ulteriore interlocuzione, l'Ufficio Gip/Gup del Tribunale di Lucca confermava, con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, l'avvenuta ricezione e trasmissione dell'istanza difensiva del 17 febbraio 2022 al pubblico ministero e al giudice designato, dando atto, al contempo, che la stessa "non risultava a portale".

In data 19 gennaio 2026 la difesa presentava istanza di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen., deducendo l'oggettiva impossibilità di prendere conoscenza del decreto di archiviazione per fatto non imputabile alla parte, stante l'inerzia protratta degli uffici nel rilascio degli atti richiesti.

Con provvedimento del 22 gennaio 2026 il Gip rigettava l'istanza di restituzione nel termine, ritenendo insussistenti i presupposti della forza maggiore, nonostante, secondo la prospettazione difensiva, le ammissioni contenute nelle comunicazioni dell'ufficio circa la ricezione dell'istanza del 17 febbraio 2022 e la mancata visibilità della stessa nel sistema informatico.

Il decreto di archiviazione del 4 novembre 2022 veniva infine trasmesso alla difesa solo in data 28 gennaio 2026, a distanza di oltre tre anni dal deposito dell'istanza difensiva e dopo reiterati solleciti, confermando che l'archiviazione era stata disposta per prescrizione senza alcun esame dell'istanza "oppositiva" tempestivamente presentata.

In data 22 gennaio 2026 il Gip, esitando la richiesta pervenuta, aveva rigettato la restituzione nel termine per inesistenza dei presupposti.

2. Avverso tale ultimo provvedimento [REDACTED] propone ricorso per cassazione, articolato nei seguenti motivi.

3. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 175 cod. proc. pen. Secondo la tesi difensiva, il giudice di merito avrebbe erroneamente rigettato l'istanza di rimessione in termini nonostante la ricorrenza di un'ipotesi di forza maggiore, individuata nel perdurante inadempimento dell'ufficio in ordine alla trasmissione, annotazione e messa a disposizione del giudice, tramite il portale deposito atti penali, dell'istanza difensiva del 18 febbraio 2022.

4. Con il secondo motivo deduce la violazione del diritto di difesa e del principio della presunzione di innocenza, assumendo che la mancata considerazione dell'istanza difensiva avrebbe determinato un esito, l'archiviazione per intervenuta prescrizione, non favorevole all'indagato, nonostante la tempestiva trasmissione dell'istanza a ciò funzionale.

5. Con il terzo motivo lamenta l'abnormità del provvedimento con il quale il giudice di merito avrebbe contestualmente dato atto della ricezione dell'istanza difensiva e disatteso il relativo contenuto.

6. Con l'ultimo motivo denuncia la violazione dell'art. 115-bis cod. proc. pen., che impone il pieno rispetto del principio di innocenza nei provvedimenti giudiziari.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorrente si duole del fatto che il giudice ha definito il procedimento senza tenere conto dell'istanza a causa della sua mancata visibilità all'interno del sistema informatico, tale circostanza, infatti, viene dedotta circostanza dedotta quale ostativa alla sottoposizione dell'istanza all'esame del giudice.

Una censura di tale natura non è tuttavia veicolabile attraverso lo strumento della rimessione in termini, giacché tale rimedio processuale, accordato al pubblico ministero, alle parti private e ai difensori, presuppone la sussistenza di una specifica facoltà processuale che, a causa di un impedimento oggettivo non imputabile alla parte, non abbia potuto essere esercitata nel termine stabilito a pena di decadenza.

Da tale premessa discende l'inammissibilità della richiesta di restituzione nel termine qualora, come nella specie, nessuna facoltà processuale sia riconosciuta alla parte.

Va infatti osservato che, nella disciplina approntata dagli artt. 408 e seguenti cod. proc. pen., è prevista un'interlocuzione dell'indagato soltanto nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 409, comma 2, e 410, comma 3, cod. proc. pen., che regolano rispettivamente il mancato accoglimento, da parte del Gip., della

richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero e l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione.

Al di fuori di tali ipotesi, nessuna facoltà è riconosciuta all'indagato né nel corso dell'iter che conduce all'archiviazione né successivamente alla stessa, come agevolmente evincibile dal tenore dell'art. 410-bis cod. proc. pen.

2. Per completezza va osservato che la deduzione relativa alla disfunzione del sistema omette di considerare il dato dirimente che il sistema di deposito e gestione telematica degli atti processuali, in quanto canale di trasmissione funzionalizzato all'esercizio delle facoltà processuali previste dall'ordinamento, è predisposto per gestire solo i flussi relativi agli atti tipizzati dal codice di rito.

Ne consegue che l'assenza, all'interno del sistema, di un canale idoneo ad accogliere o rendere visibili atti non riconducibili a facoltà processuali contemplate costituisce la fisiologica conseguenza della architettura del procedimento, che non prevede un flusso procedimentale incidente per iniziative difensive atipiche o prive di effetti giuridici tipizzati.

3. Da tutte le considerazioni esposte ne consegue l'inammissibilità del ricorso che, per le ragioni esposte, si colloca al di fuori del perimetro applicativo della rimessione in termini, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.


#### **PQM**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in data 10/04/2026


Il Consigliere estensore

Maria Cristina Amoroso



Il Presidente

Andrea Gentili



Dispone, a norma dell'art. 53 del d.lgs. 30 giugno 2000, n. 196, che – a tutela dei diritti o della dignità degli interessati – sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati in essa riportati.

il Presidente  
Gentili

